DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Nicolet — High Speed Signal Averager, model 1174, with accessories » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/586/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 16 marzo 1982, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Nicolet — High Speed Signal Averager, model 1174, with accessories », ordinato il 3 febbraio 1982 e destinato a essere utilizzato per misurazioni sul calcio allo stato libero nelle fibre muscolari in condizione di rilassamento, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 2 luglio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un analizzatore di segnali ; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendano specialmente atto alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche ; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico ; che, pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico ; che, di conseguenza, non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Nicolet — High Speed Signal Averager, model 1174, with accessories », che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito del 16 marzo 1982, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1982.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
[3] GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.